

# COMUNE DI CONDOFURI CITTA' METROPOLITAN DI RC

## AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

### NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2022-2024** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Si rammenta che il termine per l'approvazione del bilancio **2022-2024** è fissato al 31 marzo 2022, termine prorogato, rispetto a quello ordinario stabilito ai sensi dell'art. 151, D.Lgs. n. 267/2000, dal D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021);

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità (dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo) e al fondo di garanzia per i debiti commerciali;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile completare la realizzazione della programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

\*\*\*\*\*

#### 1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- la conferma dell'introduzione del Canone unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico, salvo proroghe dell'ultima ora contenute nel testo definitivo del decreto Milleproroghe;
- l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 116/2020 che, in materia di rifiuti, ha apportato significative modifiche al Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006).
- la parziale correzione dei criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale come descritti nella Nota metodologica redatta a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze che contiene anche una sintesi delle disposizioni applicate per la determinazione dell'importo definitivo del FSC 2020 e un elenco delle operazioni effettuate dal Ministero per determinare il FSC 2021, considerando anche le innovazioni introdotte dall'art. 1, cc. 792, 793 e 794, L. n. 178/2020.

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

### 1.1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio **2022-2024** sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

#### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	<b>841.141,92.</b>		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	903.195,46	903.195,46	903.195,46
<b>Effetti connessi alla modifica delle aliquote</b>	Il gettito è stato stimato sulla base delle aliquote vigenti nonché delle stime IMU estratte dal portale del Federalismo fiscale. Allo scopo di		

	garantire l'attendibilità delle previsioni di bilancio, è stato prudenzialmente stanziato il valore più basso ricavabile dal predetto portale.
<b>Altre considerazioni</b>	Le previsioni tengono conto degli effetti dell'emergenza sanitaria, che si sono manifestate nel biennio 2020-2021, i quali potrebbero riverberare anche sul gettito 2022. E' previsto un lieve incremento del gettito rispetto al precedente esercizio derivante dall'allargamento della base imponibile a seguito dell'attività di recupero dell'evasione avviata in sinergia con l'Organo straordinario di liquidazione

#### TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019 Del. ARERA n. 363/2021 (MTR-2 per il periodo 2022-2025) D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successivi provvedimenti emergenziali Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 D.Lgs. n. 116/2020		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	<b>696.223,30</b>		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	727.749,19	727.749,19	727.749,19
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge</b>	L'Ente durante il quinquennio di risanamento post- dissesto è tenuto a garantire l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti, ivi compresi quelli di trattamento e conferimento in discarica, con le relative tariffe Tari.		
<b>Altre considerazioni</b>	<p>Si conferma la necessità di disporre del piano finanziario 2022, che deve essere redatto con le regole del MTR-2 di Arera e validato dall'ente territorialmente competente in tempo utile per l'approvazione delle tariffe del tributo da parte dell'ente.</p> <p>Tra le principali novità introdotte da ARERA nel nuovo MTR-2 troviamo l'ampliamento del perimetro di controllo della filiera e dei soggetti interessati: Spazzamento, Raccolta, Trasporto e da oggi anche Smaltimento.</p> <p>Con l'MTR-2 sono infatti regolate le tariffe di accesso agli impianti di Trattamento, Recupero e Smaltimento dei Rifiuti Urbani, prevedendo una programmazione quadriennale e premiando le best practice in termini di performance ambientali nella valorizzazione dei rifiuti e nell'utilizzo di soluzioni tecnologiche.</p> <p>La determinazione delle tariffe di accesso agli impianti terrà conto del grado di integrazione della filiera distinguendo gli impianti di chiusura del ciclo in "Integrati", "Minimi" e "Aggiuntivi", prevedendo componenti perequative a compensazione o maggiorazione a seconda del tipo di impianto a cui si conferisce: Compostaggio/digestione anaerobica, impianti di incenerimento con recupero di energia, impianti di incenerimento senza recupero di energia e discarica.</p> <p>Tali meccanismi di perequazione e quantificazione delle suddette componenti saranno definite con successivo provvedimento.</p> <p>Sono definiti impianti "minimi", precisa l'ARERA, quelli ritenuti indispensabili alla chiusura del ciclo dei rifiuti nel loro territorio e previsti nella programmazione. Sono impianti "aggiuntivi" quelli diversi dai minimi, per i quali si applica una regolazione orientata alla trasparenza.</p> <p>È stato confermato inoltre il modello di regolazione tariffaria Asimmetrica, che permette di gestire le differenze territoriali e gestionali sia in termini di presenza di impianti sia di gestione dei flussi di rifiuti.</p>		

	<p>La regolazione MTR-2, quindi, oltre ad applicarsi a tutti i gestori integrati e ai loro impianti, si applica agli operatori non integrati che gestiscono impianti "minimi", con l'introduzione di incentivi decrescenti in base al tipo di trattamento che operano sui rifiuti (compostaggio, digestione anaerobica, termovalorizzazione).</p> <p>È sempre penalizzato il conferimento in discarica.</p> <p>I livelli di raccolta differenziata, il trattamento dei rifiuti con riutilizzo o riciclo, la prossimità territoriale e le caratteristiche dimensionali, tecnologiche e di impatto ambientale degli impianti, diventano con l'MTR-2 variabili quantitative che determinano la TARI, rendendola più vicina alle esigenze dei cittadini.,</p> <p>L'Ente sta procedendo alla elaborazione del Pef 2022, nonostante numerose difficoltà connesse alla mancata trasmissione dei dati di costo del servizio rifiuti da parte del competente gestore del servizio</p> <p>L'Ente entro il termine attualmente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione(31.03.2022, salvo proroghe) procederà alla redazione del Pef e alla corrispondente elaborazione delle Tariffe Tari per le utenze domestiche e non domestiche, procedendo altresì qualora si rendesse necessario ad operare una variazione al presente bilancio 2022-2024</p>
--	--

#### ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

<b>Principali norme di riferimento</b>	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	298237,62		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	276.981,50	252.132,12	<b>188.200,00</b>
<b>Altre considerazioni</b>	<p>Il principio contabile stabilisce che l'addizionale si accerta per cassa oppure sulla base del minore tra l'importo accertato il secondo anno precedente (2019) e quello dato dalla somma degli incassi in conto/competenza del secondo anno precedente e in conto/residui dell'anno precedente (incassi in conto/competenza 2019 + incassi in conto/residui 2020).</p> <p>Lo stanziamento suddetto è stato calcolato sulla base delle simulazioni del gettito per cassa estratto dal portale del federalismo fiscale ,prendendo prudenziale a riferimento i valori inferiori,</p>		

#### CANONE UNICO

<b>Principali norme di riferimento</b>	L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	Tributo di nuova istituzione, frutto dell'accorpamento di TOSAP, COSAP, Imposta sulla pubblicità, CIMP e diritto sulle pubbliche affissioni, è entrato in vigore il 1° gennaio 2021.		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione</b>	<p>I commi 816-836 hanno istituito dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone sostituisce la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade.</p> <p>I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 ha sostituito la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.</p>		
<b>Effetti connessi alla modifica delle</b>	Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve		

<b>tariffe</b>	assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe).
<b>Altre considerazioni</b>	L'applicazione di questi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune Il Comune di Condofuri ha approvato il regolamento di gestione del canone unico patrimoniale con delibera di Consiglio comunale n.18 in data 12.05.2021

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

#### **Proventi del recupero dell'evasione tributaria**

A norma dell'art.252 del Tuel l'organo straordinario di liquidazione insediatosi presso l'Ente in data 26.06.2020 ha competenza relativamente agli atti e fatti di gestione riferite alle annualità 2019 e retro, precedenti a quella dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

Nel presente bilancio sono allocati appositi capitoli d'entrata relativi al recupero somme riferite ad annualità 2019 e retro, le cui entrate accertate per cassa saranno integralmente riversate all'Organo straordinario di liquidazione di liquidazione dopo aver decurtato l'importo delle spese sostenute per conto della gestione di liquidazione

Nel presente bilancio sono altresì stati allocati appositi stanziamenti d'entrata relativi al recupero evasione TARI, IMU e Canone patrimoniale Unico per l'anno 2020; ciò in relazione all'attività di accertamento sulle banche dati attivata dall'Ente,

#### **Fondo di solidarietà comunale**

Lo stanziamento allocato in bilancio rispecchia le risultanze delle spettanze pubblicato sul sito della Finanza locale

### **1.2. Le spese**

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.).
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- degli impegni effettuati dai vari responsabili durante la gestione provvisoria,;
- delle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale n. 111571 del 20.10.2021 di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

#### **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n.

In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

A seguito della dichiarazione di dissesto i residui attivi e passivi relativi alle annualità 2019 e retro sono stati espunti dal bilancio dell'Ente e trasferiti alla gestione dell'organo di liquidazione. Il FCDDE è stato pertanto quantificato prudenzialmente sulla base delle percentuali di accantonamento indicate nelle seguenti tabelle

Come precedentemente precisato le entrate afferenti il recupero dell'evasione relative ad annualità 2019 e retro sono di competenza dell'Osl e i relativi proventi, per la parte che transita sui conti correnti del comune, sono accertati per cassa e integralmente riversati all'Osl per il pagamento della massa passiva,

Relativamente a tali entrate- rientranti nella gestione del dissesto- non vi sono i presupposti per l'accantonamento a FCDDE.

#### BILANCIO 2022

Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2023 di entrata	Stanziamento FCDE
320	Tassa rifiuti	30%	674.524,00	218.324,80
5020	Proventi acquedotto	50%	800.000,00	400.000,00
8780	Oneri di urbanizzazione	2%	75.000,00	1500,00
998	Canone patrimoniale Unico	30%	30000,00	9000,00
997	Recupero evasione canone patrimoniale Unico	30%	50 000,00	15.000,00
323	Recupero evasione Tari	30%	150.000,00	45.000,00
5040	Recupero evasione canoni idrici	70%	100.000,00	70000,00
1442	Concessioni cimiteriali	2%	75.000,00	1500,00
<b>TOTALE</b>			<b>2.104.524,00</b>	<b>760.324,80</b>

#### BILANCIO 2023

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2023 di entrata	Stanziamento FCDE
320	Tassa rifiuti	30%	674.524,00	202357,20
5020	Proventi acquedotto	50%	800.000,00	400.000,00
8780	Oneri di urbanizzazione	2%	30.000,00	600,00
998	Canone patrimoniale Unico	30%	30000,00	9000,00
24	Recupero Evasione Imu	50%	100.000,00	50.000,00
323	Recupero evasione Tari	50%	75.000,00	37.500,00
5040	Recupero evasione canoni idrici	80%	100.000,00	80.000,00
1442	Concessioni cimiteriali	2%	75.000,00	1.500,00
<b>TOTALE</b>			<b>1.884.524,00</b>	<b>780.957,20</b>

#### BILANCIO 2024

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2024 di entrata	Stanziamento FCDE
320	Tassa rifiuti	30%	674.524,00	202357,20
5020	Proventi acquedotto	50%	800.000,00	400.000,00
8780	Oneri di urbanizzazione	2%	30.000,00	600,00
998	Canone patrimoniale Unico	30%	30000,00	9000,00
24	Recupero Evasione Imu	50%	100.000,00	50.000,00
323	Recupero evasione Tari	50%	75.000,00	37.500,00
5040	Recupero evasione canoni idrici	80%	100.000,00	80.000,00
1442	Concessioni cimiteriali	2%	75.000,00	1.500,00
<b>TOTALE</b>			<b>1.884.524,00</b>	<b>780.957,20</b>

#### Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese imprevedute e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000:

*"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.*

*2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.*

*2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".*

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.”

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente:

anno 2022 - euro 26.000,00 pari allo 0,48 % delle spese correnti;

anno 2023 - euro 25.000,00 pari allo 0,50% delle spese correnti;

anno 2024 - euro 25.000,00 pari allo 0,50% delle spese correnti;

Facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria, è stata incrementata del 50% la quota d'obbligo.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €. 30.000,00, pari allo 0,2.% (delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del d.Lgs. n. 267/2000.

### **Fondo di garanzia debiti commerciali**

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato “**Fondo di garanzia debiti commerciali**”, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

Considerato che l'Ente ha dichiarato il dissesto nell'esercizio 2019 e che l'Osl deve ancora procedere alla liquidazione dei creditori dell'Ente, presso la PCC risulta pendente un ingente debito commerciale relativo al periodo 2019 e ante.

L'Ente trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata è tenuto a iscriverne in bilancio il Fondo di garanzia debiti commerciali così determinato:

Spesa per acquisto di beni e servizi (Macro-agg. 1.03)	+	2.323.654,00.
Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione (Macro-agg. 1.03)	-	1.447.750,00
<b>Totale</b>		<b>875.904,00</b>
Percentuale applicata		5%
<b>Importo FGDC da accantonare</b>		<b>43.795,20</b>
<b>Importo accantonato cap. 2054</b>		<b>49.000,00</b>

#### Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

DESCRIZIONE	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Indennità di fine mandato del sindaco	2.439,92	2.686,19	3.036,00
Fondo oneri rinnovi contrattuali	2931,80	3099,43	3099,43
Fondo rischi contenzioso	10.000,00	14.000,00	14.000,00
Fondo passività potenziale		10.000,00	10.000,00

L'accantonamento obbligatorio relativo all'indennità di fine mandato del sindaco è stato calcolato a norma dell'art. 82 del Tuel

L'accantonamento obbligatorio relativo al Fondo oneri rinnovi contrattuali è stato calcolato sulla base del monte salari 2018

Il fondo rischi contenzioso è stato quantificato sulla base dei procedimenti incardinati negli esercizi 2020-2021 come da nota del responsabile del settore contenzioso, tenendo altresì in considerazione gli importi del fondo già accantonato nel risultato di amministrazione e quello stanziato nel bilancio di previsione 2021

#### Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione 2021 sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PP.AA.		sentenze esecutive e atti equiparati	59.479,45
Entrate per eventi calamitosi		ripiano disavanzi organismi partecipati	
Recupero evasione tributaria ( al netto del FCDDE)	<b>105.000,00</b>	rimborso tributi	6.000,00
Alienazione di immobilizzazioni		spese personale td (ass. pnrr)	40.590,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>105.000,00</b>	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>106.069,45</b>

## 2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

L'Ente deve ancora approvare il Consuntivo 2021, la cui scadenza è fissata dal Tuel al 30.04.2022, per cui ad oggi non si dispone del dato definitivo afferente il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (2021).

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, "La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con



provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti."

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Le quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) stabilisce le procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- ➔ il § 9.7.1, attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto);
- ➔ il § 9.7.2, attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili;
- ➔ il § 9.7.3, attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto;
- ➔ la nota integrativa al bilancio deve riepilogare e illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);
- ➔ i prospetti a.1, a.2 e a.3 devono essere compilati a partire dal bilancio 2021-2023. Resta confermato l'obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto) se l'ente prevede l'applicazione al bilancio.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2022 non prevede l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, non è pertanto necessario procedere alla predisposizione dei suddetti Allegati a/1, A/2 e A/3.

### **3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Nel triennio 2022-2024 sono previsti investimenti per un totale di €. 10270871,75, così suddivisi:

Tipologia	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Programma triennale OO.PP	6.125.526,41	3583238,28	562107,06
Altre spese in conto capitale	291959,05	152.100,00	147.100,00
<b>TOTALE SPESE TIT. II – III</b>	<b>6.417485,46</b>	<b>3735338,28</b>	<b>709207,06</b>
<i>di cui</i>			
<b>IMPEGNI REIMPUTATI DA 2021 E PREC.</b>			
<b>TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO</b>	<b>6.417.485,00</b>	<b>3735338,28</b>	<b>709207,06</b>

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
-----------	-----------	-----------	-----------

Alienazioni			
Contributi da altre Amministrazioni Pubbliche	6265485,46	3628238,28	602107,06
Proventi permessi di costruire e assimilati	75000,00	30000,00	30.000,00
Altre entrate Tit. IV e V	77000,00	77.100,00	77.100,00
Avanzo di amministrazione			
Entrate correnti vincolate a investimenti			
FPV di entrata parte capitale			
Entrate re-imputate da esercizi precedenti a finanziamento investimenti			
<b>TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI</b>	<b>6.417.485,46</b>	<b>3735338,28</b>	<b>709.207,06</b>
<b>MUTUI TIT. VI</b>			
<b>TOTALE</b>	<b>6.417.485,46</b>	<b>3735338,28</b>	<b>709.207,06</b>

Gli investimenti finanziati con mutui sono i seguenti:

1. Ristrutturazione Lungomare: investimento di euro 370.387,85 finanziato tramite Mutuo con Cassa DD. e PP. Tale opera è inserita nel PTOOPP 2022-2024 e nell'Elenco Annuale 2022; poiché le risorse d'entrata che la finanziano sono allocate nell'avanzo vincolato il relativo stanziamento d'uscita non è presente nel bilancio 2022-2024, ma verrà inserito tramite apposita variazione ad esito dell'approvazione del consuntivo 2021 e del risultato d'amministrazione 2021

#### **4. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.**

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

#### **5. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata**

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

#### **6. Elenco dei propri enti e organismi strumentali**

Non ricorre tale fattispecie

#### **7. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale**

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni in percentuale limitata ed inferiore al 2%, per le quali, in base al vigente piano di razionalizzazione è programmata la dismissione entro il 31.12.2022

Denominazione società	% di capitale sociale detenuto dal Comune	Tipologia di partecipazione
Asmenet Calabria SCARL	0,49%	diretta
Patto territoriale dello stretto SPA	1%	diretta
Locride Ambiente Spa	1,831%	diretta

Condofuri, 4.02.2022

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
F.to Dott.ssa Marianna Spataro